



**Parere congiunto EDPB-GEPD
2/2022 sulla proposta del
Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante norme
armonizzate sull'accesso
equo ai dati e sul loro utilizzo
(normativa sui dati)**

Adottato il 4 maggio 2022

Sintesi

Con il presente parere congiunto, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) intendono richiamare l'attenzione su una serie di preoccupazioni generali concernenti la proposta di normativa sui dati ed esortare il legislatore ad adottare misure decisive.

EDPB e GEPD rilevano che la proposta si applicherebbe a un'ampia serie di prodotti e servizi, compresi gli oggetti connessi («internet delle cose»), i dispositivi medici o sanitari e gli assistenti virtuali. Taluni prodotti e servizi possono persino trattare categorie particolari di dati personali, quali i dati relativi alla salute o i dati biometrici. Dato che la proposta non esclude esplicitamente taluni tipi di dati dal suo ambito di applicazione, i dati che rivelano informazioni altamente sensibili in merito alle persone potrebbero essere oggetto di condivisione e utilizzo dei dati conformemente alle norme stabilite nella proposta.

Pur accogliendo con favore gli sforzi compiuti per garantire che la proposta non incida sull'attuale quadro in materia di protezione dei dati, EDPB e GEPD ritengono che siano necessarie garanzie supplementari per evitare di ridurre la protezione dei diritti fondamentali in materia di tutela della vita privata e la protezione dei dati personali nella pratica. Innanzitutto, sono particolarmente necessarie garanzie supplementari in quanto i diritti di accesso, utilizzo e condivisione dei dati ai sensi della proposta si estenderebbero probabilmente a soggetti diversi dagli interessati, comprese le imprese, a seconda del titolo giuridico in base al quale il dispositivo è utilizzato. In secondo luogo, EDPB e GEPD sono profondamente preoccupati per le disposizioni della proposta relative all'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione in caso di «necessità eccezionali». Infine, EDPB e GEPD temono che il meccanismo di vigilanza istituito dalla proposta possa portare a un controllo frammentato e incoerente.

1. I diritti di accesso, utilizzo e condivisione dei dati

Al fine di limitare i rischi di un'interpretazione o un'attuazione della proposta che potrebbe pregiudicare o compromettere l'applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati, EDPB e GEPD invitano il legislatore a specificare esplicitamente che tale normativa «prevale» in caso di conflitto con le disposizioni della proposta per quanto concerne il trattamento di dati personali.

Al fine di promuovere la minimizzazione dei dati, i prodotti dovrebbero essere progettati in modo tale da offrire agli interessati la possibilità di utilizzare i dispositivi in modo anonimo o nel modo meno invasivo possibile della vita privata, indipendentemente dal loro titolo giuridico sul dispositivo. I titolari dei dati dovrebbero inoltre limitare il più possibile la quantità di dati che escono dal dispositivo (ad esempio anonimizzando i dati).

Inoltre, il rafforzamento del diritto alla portabilità dei dati, menzionato al considerando 31 come uno degli obiettivi della proposta, richiederebbe, nella misura in cui sono coinvolti dati personali, una responsabilizzazione effettiva degli interessati affinché a questi ultimi sia conferito un controllo maggiore sui loro dati personali. Poiché la definizione di «utente» comprende le persone giuridiche, in caso di esercizio di tale diritto da parte di un'impresa, ciò assume la forma di un obbligo commerciale per il fabbricante/titolare dei dati di fornire accesso ai dati alle imprese e consentirne lo sfruttamento, piuttosto che il «diritto» delle persone fisiche di accedere ai propri dati personali e di trasferirli. Infatti, secondo il concetto di «utente» adottato dalla proposta, le persone hanno diritto a un maggiore diritto alla portabilità soltanto in via incidentale, a seconda del titolo giuridico con il quale utilizzano il prodotto o il servizio correlato (proprietà, noleggio o locazione) piuttosto che del loro rapporto con le informazioni relative all'utilizzo privato del prodotto o del servizio.

Pertanto, al fine di conseguire una responsabilizzazione effettiva delle persone per quanto riguarda i loro dati personali, il concetto di utente di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della proposta e in tutto il testo deve essere integrato e specificato come segue: a) aggiungendo nella definizione di utenti «e interessati»; b) distinguendo chiaramente le situazioni nelle quali l'utente è l'interessato rispetto a quelle nelle quali l'utente non è l'interessato.

EDPB e GEPD raccomandano inoltre di specificare che, qualora l'utente non sia l'interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato siano messi a disposizione dell'utente soltanto conformemente, in particolare, agli articoli 6 e 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e a condizione che, se pertinenti, siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy). Considerazioni analoghe si applicano alla messa a disposizione di dati a terzi su richiesta di un utente commerciale.

EDPB e GEPD sottolineano la necessità di garantire che l'accesso, l'utilizzo e la condivisione di dati personali da parte di utenti diversi dagli interessati, nonché di terzi e di titolari dei dati, avvengano nel pieno rispetto di tutte le disposizioni del GDPR, del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR) e della direttiva e-privacy, anche informando gli interessati in merito all'accesso da parte dei titolari del trattamento ai loro dati personali e agevolando da parte dei titolari del trattamento l'esercizio dei diritti degli interessati. EDPB e GEPD ricordano inoltre che è importante garantire che qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali sia conforme in particolare all'articolo 6, paragrafo 4, GDPR e, con particolare riguardo alla possibilità di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai pertinenti obblighi di cui all'articolo 22 GDPR.

EDPB e GEPD raccomandano inoltre di includere nella proposta limitazioni o restrizioni chiare in merito all'utilizzo dei dati personali generati dall'uso di un prodotto o servizio da parte di qualsiasi soggetto diverso dagli interessati, in particolare qualora i dati in questione siano tali da consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di questi ultimi o comportino altrimenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate. In particolare, GEPD ed EDPB raccomandano di introdurre limitazioni chiare per quanto concerne l'utilizzo dei dati personali generati dall'uso di un prodotto o di servizi correlati per finalità di marketing diretto o pubblicità, monitoraggio dei dipendenti, determinazione del grado di affidabilità creditizia oppure per determinare l'ammissibilità all'assicurazione sanitaria, calcolare o modificare i premi assicurativi. La presente raccomandazione lascia impregiudicate eventuali ulteriori limitazioni che potrebbero essere opportune, ad esempio per tutelare le persone vulnerabili, in particolare i minori, o in ragione della natura particolarmente sensibile di talune categorie di dati (ad esempio dati relativi all'uso di un dispositivo medico o dati biometrici) e in considerazione delle tutele offerte dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

2. L'obbligo di mettere a disposizione i dati in caso di «necessità eccezionali»

Per quanto concerne il capo V della proposta, EDPB e GEPD nutrono profonde preoccupazioni in merito alla legittimità, alla necessità e alla proporzionalità dell'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione in caso di «necessità eccezionali».

EDPB e GEPD ricordano che qualsiasi limitazione del diritto ai dati personali deve basarsi su una base giuridica adeguatamente accessibile, prevedibile e formulata con sufficiente precisione per consentire alle persone di comprenderne la portata. Conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, la base giuridica deve inoltre definire la portata e le modalità di esercizio dei loro poteri da parte delle autorità competenti ed essere accompagnata da garanzie sufficienti destinate a proteggere le persone da interferenze arbitrarie.

EDPB e GEPD rilevano che le circostanze che giustificano l'accesso non sono specificate in modo restrittivo e ritengono necessario che il legislatore definisca in modo molto più rigoroso le ipotesi di emergenza o di necessità

eccezionale. EDPB e GEPD ritengono inoltre che taluni organismi del settore pubblico e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del capo V in quanto tali e dovrebbero poter obbligare i titolari dei dati a mettere a disposizione tali dati soltanto conformemente ai poteri previsti dalla normativa settoriale.

3. Attuazione e applicazione

EDPB e GEPD sottolineano il rischio di difficoltà operative che potrebbe derivare dalla designazione di più di un'autorità competente responsabile dell'applicazione e dell'esecuzione della proposta. EDPB e GEPD nutrono serie preoccupazioni circa il fatto che tale architettura di governance porterà a complessità e confusione tanto per le organizzazioni quanto per gli interessati, creerà divergenze negli approcci normativi in tutta l'Unione e, di conseguenza, inciderà sulla coerenza del controllo e dell'esecuzione.

EDPB e GEPD accolgono con favore la designazione delle autorità di controllo della protezione dei dati in veste di autorità competenti incaricate di monitorare l'applicazione della proposta per quanto concerne la protezione dei dati personali, un aspetto questo importante per evitare incoerenze e possibili conflitti tra le disposizioni di cui alla proposta e le normative in materia di protezione dei dati, nonché per preservare il diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

EDPB e GEPD chiedono ai colegislatori di designare anche le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati come autorità di coordinamento competenti ai sensi della presente proposta. Le autorità di controllo della protezione dei dati dispongono di competenze uniche, tanto giuridiche quanto tecniche, in termini di controllo della conformità del trattamento dei dati. Inoltre, EDPB e GEPD sono del parere che, considerando che il GDPR si applica quando i dati personali e non personali contenuti in un insieme di dati sono indissolubilmente legati, il ruolo delle autorità di protezione dei dati dovrebbe prevalere nell'architettura di governance della proposta.

Tenuto conto del ruolo di vigilanza del GEPD in quanto autorità di protezione dei dati delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea così come del fatto che taluni organi, istituzioni e agenzie dell'Unione europea possono agire anche in veste di utente o titolare dei dati ai sensi della proposta in questione, EDPB e GEPD raccomandano di includere un riferimento al GEPD quale autorità competente per il controllo dell'intera proposta nella misura in cui essa riguarda le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.

Indice

1	Contesto di riferimento	6
2	Ambito di applicazione del parere.....	7
3	Valutazione	8
3.1	Osservazioni generali.....	8
3.2	Interazione della proposta con la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati	9
3.3	Interazione della proposta con la legge sui mercati digitali e l'atto sulla governance dei dati	11
3.4	Disposizioni generali (capo I della proposta).....	13
3.4.1	Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione.....	13
3.4.2	Articolo 2. Definizioni	13
3.5	Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa (capo II della proposta).....	14
3.6	Obblighi per i titolari dei dati tenuti per legge a mettere a disposizione i dati e condizioni relative all'accesso ai dati e al loro utilizzo tra imprese (capi III e IV della proposta)	19
3.7	Accesso ai dati e loro utilizzo da parte di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione (capo V)	22
3.8	Garanzie per i dati non personali in contesti internazionali (capo VII della proposta).....	26
3.9	Attuazione ed esecuzione (capo IX della proposta).....	27

Il comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati

visto l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2018/1725, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,

visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE CONGIUNTO.

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. La proposta di normativa sui dati («la proposta») è adottata a seguito della comunicazione «Una strategia europea per i dati» («la strategia per i dati») ⁽¹⁾.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati («EDPB») e il Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») rilevano che, secondo la Commissione, i «*cittadini daranno fiducia alle innovazioni basate sui dati e le faranno proprie solo se saranno convinti che la condivisione dei dati personali nell'UE sarà soggetta in ogni caso alla piena conformità alle rigide norme dell'Unione in materia di protezione dei dati*» ⁽²⁾.
3. Come specificato nella relazione, la proposta «*è un pilastro fondamentale e la seconda iniziativa più importante annunciata nella strategia in materia di dati. La normativa contribuisce in particolare alla creazione di un quadro di governance intersettoriale per l'accesso ai dati e il relativo utilizzo, disciplinando materie che riguardano le relazioni tra gli operatori dell'economia dei dati, al fine di fornire incentivi per la condivisione orizzontale dei dati tra i vari settori*». Gli obiettivi specifici della proposta sono i seguenti:
 - «*[f]acilitare l'accesso ai dati e il relativo utilizzo da parte dei consumatori e delle imprese, preservando nel contempo gli incentivi a investire in modalità di generazione del valore grazie ai dati [...]*».
 - *Prevedere che enti pubblici e istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione possano utilizzare i dati detenuti dalle imprese in determinate situazioni in cui vi sia una necessità eccezionale di dati [...]*.
 - *Facilitare il passaggio tra diversi servizi cloud ed edge [...]*.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati [COM(2020) 66 final del 19 febbraio 2020].

⁽²⁾ Una strategia europea per i dati, Introduzione, pag. 1.

– *Adottare garanzie contro il trasferimento illecito di dati senza notifica da parte dei fornitori di servizi cloud [...].*

– *Prevedere l’elaborazione di norme di interoperabilità per il riutilizzo dei dati tra i vari settori [...]* ⁽³⁾.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PARERE

4. Il 23 febbraio 2022, la Commissione ha pubblicato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo («normativa sui dati») («la proposta»).
5. Sempre il 23 febbraio 2022, la Commissione ha chiesto un parere congiunto di EDPB e GEPD sulla proposta («parere»), a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR).
6. **La proposta è di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento dei loro dati personali. L’ambito di applicazione del presente parere è limitato agli aspetti della proposta relativi e concernenti i dati personali che costituiscono uno dei pilastri fondamentali della proposta.**
7. EDPB e GEPD accolgono con favore il considerando 7 della proposta, nel quale si afferma esplicitamente che la proposta integra e lascia impregiudicato il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy).
8. EDPB e GEPD sottolineano che è **necessario garantire e sostenere il rispetto e l’applicazione dell’acquis dell’UE nel settore della protezione dei dati personali. Quando i dati personali sono coinvolti nel contesto della proposta, è essenziale evitare chiaramente nel testo giuridico della proposta qualsiasi incoerenza e possibile conflitto con il GDPR, la direttiva e-privacy o l’EUDPR.** Ciò non solo ai fini della certezza del diritto, ma anche per evitare che la proposta abbia l’effetto di mettere a rischio, direttamente o indirettamente, i diritti fondamentali alla protezione dei dati di carattere personale stabilito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dall’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).
9. Poiché la proposta, come ulteriormente spiegato nelle presenti conclusioni, solleva diverse preoccupazioni in merito alla tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, **l’obiettivo del presente parere non è quello di fornire un elenco esaustivo di tutte le questioni, né di fornire sempre proposte alternative di formulazione. Piuttosto, il presente parere mira ad affrontare le principali criticità della proposta in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati.**

⁽³⁾ Relazione, pagg. 3 e 4.

3 VALUTAZIONE

3.1 Osservazioni generali

10. EDPB e GEPD riconoscono l'obiettivo di liberare il potenziale delle informazioni da estrarre dai dati al fine di acquisire conoscenze preziose per importanti valori comuni così come per la salute, la scienza, la ricerca e l'azione per il clima. Inoltre, sottolineano che il GDPR lo consente già per quanto riguarda i dati personali.
11. EDPB e GEPD riconoscono inoltre l'importanza, e accolgono con favore l'obiettivo, di prevedere un diritto più efficace alla portabilità dei dati, al fine di agevolare l'innovazione e promuovere la concorrenza nonché di fornire ai consumatori che impiegano prodotti o servizi correlati gli strumenti per controllare in modo significativo le modalità di utilizzo dei dati generati dal loro uso di tali prodotti o servizi correlati ⁽⁴⁾.
12. La proposta in questione mira a stabilire norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, nonché alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ⁽⁵⁾. EDPB e GEPD riconoscono pertanto che l'ambito di applicazione previsto della proposta non riguarda esclusivamente i dati personali, ma si applicherebbe piuttosto ai dati personali e non personali generati dall'uso di prodotti e servizi ai sensi della proposta.
13. EDPB e GEPD rilevano, tuttavia, che il diritto rafforzato alla portabilità si estenderebbe a **un'ampia serie di prodotti e servizi che possono rivelare dati altamente sensibili** riguardanti le persone, compresi i minori e altre categorie vulnerabili di interessati. La proposta riguarda esplicitamente i dati generati dall'internet delle cose e dall'internet dei corpi, compresi veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari ⁽⁶⁾. I dati generati da tali oggetti connessi diventeranno oggetto dei diritti e degli obblighi di accesso ai dati introdotti dalla proposta in questione. Di conseguenza, possono essere trattati dati provenienti dai luoghi più privati e dintorni dell'interessato, nonché dati sanitari altamente sensibili.
14. La proposta in questione non opera distinzioni tra i dati personali, quali definiti all'articolo 4, punto 1, GDPR, e altri dati non personali quando definisce l'ambito di applicazione dei diritti di accesso, condivisione e utilizzo dei dati. Inoltre, **i diritti di accesso, utilizzo e condivisione dei dati ai sensi della proposta si estenderebbero probabilmente, nella pratica, a soggetti diversi dall'interessato**, comprese le imprese, a seconda del titolo giuridico in base al quale il prodotto è utilizzato. I diritti e gli obblighi di condivisione dei dati che la proposta intende istituire comportano pertanto un **rischio sostanziale che i dati personali siano raccolti, condivisi e utilizzati all'insaputa dell'interessato**, soprattutto se non specificati nelle raccomandazioni formulate nel presente parere, in particolare in caso di esercizio del diritto alla portabilità dei dati da parte di un utente diverso dall'interessato. Tra le illustrazioni di casi d'utilizzo problematici figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

⁽⁴⁾ Relazione, pagg. 14 e 15.

⁽⁵⁾ Articolo 1, paragrafo 1, della proposta.

⁽⁶⁾ Considerando 14 della proposta.

dispositivi che tracciano l'ubicazione di prodotti o servizi trasportati o gestiti da interessati che non sono «utenti» ai sensi della proposta.

15. EDPB e GEPD temono che la proposta nella sua formulazione attuale incoraggerebbe ampiamente uno sviluppo verso la «mercificazione» dei dati personali, in base alla quale i dati personali sarebbero considerati una mera merce commercializzabile. Ciò non solo comprometterebbe il concetto stesso di dignità umana e l'approccio antropocentrico che l'UE intende sostenere nella propria strategia per i dati, ma rischierebbe altresì di compromettere i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati in quanto diritti fondamentali (7).
16. EDPB e GEPD riconoscono e accolgono con favore gli sforzi compiuti per garantire che la proposta non incida sull'attuale regime di protezione dei dati previsto dal GDPR e dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy). Ciò detto, EDPB e GEPD ritengono che **siano necessarie garanzie supplementari** per evitare di ridurre la protezione dei diritti fondamentali in materia di tutela della vita privata e la protezione dei dati personali nella pratica.
17. Nel prosieguo del presente parere, EDPB e GEPD formulano raccomandazioni su come rendere più efficaci i principi, le garanzie e gli obblighi pertinenti in materia di protezione dei dati nel contesto della proposta. Data l'ampia portata dei diritti e degli obblighi stabiliti nella proposta per quanto concerne l'accesso, l'utilizzo e la condivisione dei dati, riferimenti generali al GDPR non sono sufficienti. EDPB e GEPD ritengono necessarie ulteriori specifiche, in particolare quando il testo della proposta rischia di dare luogo a interpretazioni errate se non viene esplicitamente evidenziato un riferimento più completo alla normativa in materia di protezione dei dati (GDPR e direttiva e-privacy). EDPB e GEPD ritengono che, in assenza di tali specifiche, vi sia il rischio che la proposta riduca il livello di protezione degli interessati, contrariamente agli obiettivi dichiarati dalla Commissione.
18. Tali raccomandazioni sono dovute altresì all'ambito di applicazione poco chiaro (riferito a dati non personali e/o personali) dei diritti e degli obblighi di accesso, condivisione e utilizzo dei dati da parte di titolari dei dati, utenti (in quanto non interessati) e di terzi o destinatari stabiliti nella proposta.
19. EDPB e GEPD rilevano pertanto che, considerando che il diritto rafforzato alla portabilità si estenderebbe a un'ampia serie di prodotti e servizi che possono rivelare dati altamente sensibili riguardanti le persone, al fine di non compromettere il livello di protezione dei dati personali, la proposta dovrebbe specificare espressamente e chiaramente che il trattamento dei dati personali da parte di titolari dei dati, utenti (in quanto non interessati) e di terzi o destinatari è soggetto a tutte le condizioni e norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati (8).

3.2 Interazione della proposta con la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati

20. EDPB e GEPD rilevano che l'articolo 1, paragrafo 3, della proposta specifica che «[i]l diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento» e che la proposta «non pregiudica l'applicabilità del

(7) A tale proposito cfr. anche https://edpb.europa.eu/system/files/2021-05/edpb_statementondga_19052021_en_0.pdf, pag. 5.

(8) Cfr. in particolare il punto 22 e la nota 8 del parere.

diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo». Inoltre, la stessa disposizione stabilisce che «[p]er quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali soggetti ai diritti e agli obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679».

21. EDPB e GEPD accolgono con notevole favore l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della proposta, che consiste nel garantire che l'applicazione delle norme e dei principi esistenti in materia di protezione dei dati non sia pregiudicata o compromessa. Nella sua dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati ⁽⁹⁾, l'EDPB ha invitato la Commissione a garantire la certezza giuridica e la coerenza con l'attuale quadro di protezione dei dati. In particolare, l'EDPB ha incoraggiato la Commissione a garantire che le norme e i principi in materia di protezione dei dati prevalgano ogniqualvolta siano trattati dati personali.
22. EDPB e GEPD prendono atto con soddisfazione che il testo di compromesso dell'atto sulla governance dei dati, tanto nei considerando quanto nel dispositivo, afferma esplicitamente che in caso di conflitto tra le disposizioni di tale atto e il diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali adottato conformemente al diritto dell'Unione, quest'ultimo dovrebbe prevalere ⁽¹⁰⁾.
23. EDPB e GEPD raccomandano vivamente di modificare l'articolo 1, paragrafo 3, della proposta per allinearla alla formulazione dell'atto sulla governance dei dati al fine di migliorare la coerenza tra la proposta, l'atto sulla governance dei dati e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. EDPB e GEPD ritengono che dovrebbe essere introdotto un riferimento al regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR) all'articolo 1, paragrafo 3, e al considerando 30 ⁽¹¹⁾.
24. EDPB e GEPD ritengono che tale dichiarazione esplicita sia necessaria alla luce dei soggetti che possono beneficiare del diritto di accesso, utilizzo e condivisione dei dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati. La proposta assegna tali diritti all'«utente», definito come «una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve un servizio» ⁽¹²⁾. Il considerando 18 chiarisce che un utente può essere un'impresa o un consumatore che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. Di conseguenza è probabile che il diritto di accesso, utilizzo e condivisione dei dati si estenda nella pratica a soggetti diversi dall'interessato, comprese le imprese, a seconda del titolo giuridico in base al quale il prodotto è utilizzato ⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ EDPB, Dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati, 18 novembre 2021.

⁽¹⁰⁾ Articolo 1, paragrafo 2 bis, e considerando 3 bis, del progetto di regolamento sulla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) - testo soggetto a revisione, dicembre 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/>.

⁽¹¹⁾ Sebbene l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della proposta indichi che tale regolamento si applica «agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari in via eccezionale per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta» (ossia le istituzioni dell'UE che presentano richieste a norma del capo V), non si escludono le istituzioni dell'UE dalla nozione di «utente» né da quella di «destinatario». In ogni caso, qualsiasi richiesta proveniente da un'istituzione dell'UE dovrebbe essere conforme anche all'EUDPR (oltre ai requisiti di cui al capo V).

⁽¹²⁾ Nella versione inglese l'articolo 2, punto 5, della proposta fa riferimento a «un servizio» (a services), ma dovrebbe essere corretto per riferirsi a un «servizio» (a service), singolare.

⁽¹³⁾ Cfr. anche il considerando 18 della proposta.

25. EDPB e GEPD riconoscono che soggetti diversi dall'interessato possono avere un motivo legittimo per accedere ai dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Allo stesso tempo, ritengono che vi sia altresì un rischio significativo che i diritti di accesso, condivisione o utilizzo dei dati generati dall'uso di un prodotto o servizio correlato possano essere esercitati per interferire indebitamente con i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, un datore di lavoro che ha acquistato assistenti vocali virtuali e li ha messi a disposizione dei propri dipendenti potrebbe avvalersi del diritto di accesso per accedere alla cronologia di ricerca degli stessi.
26. Al fine di limitare i rischi di un'interpretazione o un'attuazione della proposta che potrebbe pregiudicare o compromettere l'applicazione della legislazione vigente in materia di protezione dei dati, EDPB e GEPD invitano il colegislatore a rafforzare la formulazione dell'articolo 1, paragrafo 3, specificando esplicitamente che, in caso di conflitto con le disposizioni della proposta, la normativa in materia di protezione dei dati «**prevale**» per quanto concerne il trattamento di dati personali.
27. Infine, EDPB e GEPD raccomandano altresì di **operare una chiara distinzione**, agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della proposta, tra i diritti degli interessati di accesso e utilizzo dei dati generati dal loro uso di prodotti o servizi correlati e gli eventuali diritti o obblighi di altri soggetti. L'accesso e la condivisione di dati personali **da parte di utenti diversi dall'interessato** dovrebbero **essere possibili soltanto nella misura** in cui tutti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati consentano tale trattamento dei dati personali ⁽¹⁴⁾.
28. Ad esempio, EDPB e GEPD accoglierebbero con favore un considerando nel quale si affermi che, conformemente al GDPR, l'esecuzione di un contratto può costituire una base giuridica per il trattamento di dati personali soltanto se l'interessato è una parte di tale contratto o se sono adottate misure su richiesta dell'interessato prima della conclusione di un contratto. Inoltre, tale considerando dovrebbe altresì indicare che il requisito della «necessità» non è soddisfatto dalla mera inclusione di una clausola contrattuale che prevede il trattamento. Il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare in che modo l'oggetto principale del contratto specifico stipulato con l'interessato non può essere di fatto eseguito se non avviene lo specifico trattamento dei dati personali in questione ⁽¹⁵⁾.

3.3 Interazione della proposta con la legge sui mercati digitali e l'atto sulla governance dei dati

29. EDPB e GEPD rilevano che la proposta mira a **integrare** ⁽¹⁶⁾ la proposta **di legge sui mercati digitali** ⁽¹⁷⁾ e l'atto sulla governance dei dati ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ Per quanto riguarda i dati personali, occorre chiarire la natura del diritto rafforzato alla portabilità dei dati: in caso di esercizio di tale diritto da parte di un'impresa, si tratterebbe dell'obbligo commerciale per il fabbricante/titolare dei dati di fornire l'accesso ai dati a imprese, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i limiti del GDPR, piuttosto che di un «diritto» alla portabilità e al trattamento dei dati personali.

⁽¹⁵⁾ EDPB, Linea guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, versione 2.0, adottata l'8 ottobre 2019.

⁽¹⁶⁾ Relazione che accompagna la proposta, pag. 5.

⁽¹⁷⁾ COM(2020) 842 final.

⁽¹⁸⁾ [COM\(2020\) 767 final](#).

30. EDPB e GEPD osservano che le **imprese designate ad agire in veste di gatekeeper (controllori dell'accesso) a norma della legge sui mercati digitali** non sono terzi ammissibili ai fini della condivisione dei dati ai sensi della proposta in questione ⁽¹⁹⁾.
31. EDPB e GEPD osservano che la proposta **non chiarisce l'interazione con alcune disposizioni fondamentali della legge sui mercati digitali** relative alla condivisione dei dati, in particolare con l'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) ⁽²⁰⁾ e i) ⁽²¹⁾, della legge sui mercati digitali. A tale riguardo, EDPB e GEPD raccomandano di allineare la proposta al testo definitivo della legge sui mercati digitali concordato dai legislatori.
32. EDPB e GEPD ritengono in particolare che taluni vincoli ai **tipi di dati da mettere a disposizione**, ad esempio i dati relativi a ricerca, click e visualizzazione (provenienti da ricerche online) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), della legge sui mercati digitali, da rendere disponibili in forma anonimizzata ⁽²²⁾, dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, anche nel contesto della condivisione dei dati relativi alle interrogazioni rivolte agli assistenti virtuali.
33. Visto l'atto sulla governance dei dati, EDPB e GEPD osservano che la proposta contempla una **definizione diversa** rispetto a quella contenuta nell'atto sulla governance dei dati per il termine «titolare dei dati» ⁽²³⁾, una circostanza questa che può creare incertezza del diritto. Inoltre, la definizione di «titolare dei dati» contenuta nella proposta dovrebbe essere ulteriormente chiarita ⁽²⁴⁾.
34. EDPB e GEPD ritengono che il dispositivo della proposta dovrebbe chiarire ulteriormente se, e a quali condizioni, un «destinatario dei dati» ⁽²⁵⁾ può essere un «**fornitore di servizi di condivisione dei dati**» ⁽²⁶⁾ [o «servizi di intermediazione dei dati» ⁽²⁷⁾] di cui all'atto sulla governance dei dati. Il considerando 35 fa riferimento al caso in cui il terzo sia un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi dell'atto sulla governance dei dati e specifica inoltre che **in tal caso si applicano le**

⁽¹⁹⁾ Articolo 5, paragrafo 2, della proposta.

EDPB e GEPD rilevano altresì l'esclusione dall'ambito di applicazione del diritto rafforzato alla portabilità dei dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati forniti da microimprese o piccole imprese a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

⁽²⁰⁾ Articolo 6, paragrafo 1, lettera h, della proposta di legge sui mercati digitali, che richiederebbe ai gatekeeper, tra gli altri, di fornire strumenti agli utenti finali per agevolare l'esercizio della portabilità dei dati, in linea con il GDPR, anche per mezzo della fornitura di un accesso continuo e in tempo reale. Nota: al momento della stesura (01/04/2022) non è ancora disponibile una copia accessibile al pubblico del testo di compromesso (contrariamente all'atto sulla governance dei dati).

⁽²¹⁾ Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), della proposta di legge sui mercati digitali, che imporrebbe ai gatekeeper di fornire un accesso continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati solo se direttamente connessi con l'uso effettuato dall'utente finale in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui l'utente finale accetti tale condivisione con un consenso ai sensi del GDPR.

⁽²²⁾ Cfr. anche *EDPS Opinion 2/2021 on the Proposal for a Digital Markets Act* [Parere 2/2021 sulla proposta di legge sui mercati digitali], del 10 febbraio 2021, punto 32, pag. 12: «[i] gatekeeper deve essere in grado di dimostrare che i dati anonimizzati relativi a ricerca, click e visualizzazione sono stati adeguatamente verificati a fronte di possibili rischi di re-identificazione».

⁽²³⁾ La proposta contiene una definizione di «titolare dei dati» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, mentre la proposta diatto sulla governance dei dati contiene una definizione del termine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

⁽²⁴⁾ Potrebbe essere necessario specificare il significato di «attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati».

⁽²⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della proposta.

⁽²⁶⁾ «fornitori di servizi di intermediazione dei dati» nel testo di compromesso del Consiglio, LIMITE, 10 dicembre 2021 [da verificare, aggiornare quando/se diventa disponibile una versione pubblica].

⁽²⁷⁾ Cfr. articolo 9 della proposta di atto sulla governance dei dati.

garanzie per l'interessato previste dall'atto sulla governance dei dati. Tuttavia, la sostanza del considerando 35 della proposta non trova riscontro in una disposizione del dispositivo della proposta. EDPB e GEPD raccomandano di **specificare le garanzie specifiche** per gli interessati contenute nell'atto sulla governance dei dati applicabili alla condivisione dei dati dai titolari dei dati a terzi in qualità di intermediari ai sensi della proposta. Inoltre, in linea con le osservazioni formulate nella sezione 3.2, la proposta dovrebbe specificare che tali garanzie **integrano** quelle stabilite nel GDPR e nella direttiva e-privacy⁽²⁸⁾, e in particolare in conformità di tale direttiva, il requisito del consenso dell'utente finale al trattamento dei dati da parte di terzi.

3.4 Disposizioni generali (capo I della proposta)

3.4.1 Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

35. EDPB e GEPD rilevano che, in ragione dell'impiego di concetti molto ampi, quali «prodotto» e «servizi correlati» all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta, anche l'ambito di applicazione è molto ampio e potrebbe trarre vantaggio da una maggiore chiarezza⁽²⁹⁾.
36. L'articolo 1, paragrafo 4, della proposta stabilisce che quest'ultima non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compreso il regolamento (UE) 2021/784 e le [proposte sulle prove elettroniche COM(2018) 225 e 226], né le rispettive disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847. Infine, la proposta non incide neppure sulle competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale e salute e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione.
37. Non è tuttavia chiaro se l'articolo 1, paragrafo 4, della proposta abbia un'interazione pertinente con tali regolamenti e con detta direttiva. Affermare che la proposta in questione non incide su tali atti non significa che i trattamenti dei dati ai sensi della proposta non possano essere utilizzati ai fini di tali atti. EDPB e GEPD raccomandano di specificare ulteriormente le possibili interazioni con i quadri giuridici summenzionati⁽³⁰⁾.

3.4.2 Articolo 2. Definizioni

38. La definizione di «dati» di cui all'articolo 2, punto 1, della proposta potrebbe altresì comprendere, a seconda della natura dei dati in questione, i dati personali, una circostanza questa che implica che le norme della proposta possono applicarsi in aggiunta a quelle del GDPR. Il termine «dati» è utilizzato nella proposta in modo indistinto per fare riferimento tanto a dati personali quanto a quelli non personali, il che può generare confusione. Ad esempio, il riferimento al considerando 24 alla possibilità per i titolari dei dati di utilizzare i dati generati dall'utente sulla base di un accordo contrattuale non chiarisce a quale tipo di dati si faccia riferimento. Se tale esempio si riferisce anche ai dati personali, è

⁽²⁸⁾ Direttiva e-privacy: articolo 5, paragrafo 3.

⁽²⁹⁾ Cfr. Gruppo dell'articolo 29 per la protezione dei dati («Gruppo di lavoro»), Parere 8/2014 sui recenti sviluppi nel campo dell'Internet degli oggetti, adottato il 16 settembre 2014.

⁽³⁰⁾ Cfr. anche la sezione 3.7 del parere in merito all'accesso ai dati e al loro utilizzo da parte di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione a norma del capo V della proposta.

incompleto per quanto concerne gli obblighi dei titolari del trattamento ai sensi del GDPR e potrebbe pertanto essere facilmente interpretato in modo errato.

39. EDPB e GEPD raccomandano pertanto al legislatore di integrare l'articolo 2 della proposta con una definizione di «dati personali» (quali definiti dal GDPR) e di «dati non personali». Analogamente, EDPB e GEPD raccomandano di aggiungere definizioni per «interessato» e «consenso» all'articolo 2 della proposta, in quanto tali termini sono frequentemente utilizzati nella proposta e nei considerando. L'articolo 2, punto 5, della proposta definisce «utente» una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve un servizio. Per motivi di chiarezza e per conseguire una responsabilizzazione efficace delle persone per quanto concerne i loro dati personali, EDPB e GEPD raccomandano di aggiungere «e interessato» (e di includere una definizione di interessato avente il medesimo significato di cui al GDPR) nonché di operare una chiara distinzione tra le situazioni in cui l'utente è l'interessato e quelle in cui l'utente non è l'interessato.

3.5 [Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa \(capo II della proposta\)](#)

40. Il capo II della proposta riguarda i dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati. La proposta definisce un «prodotto» come *«un bene materiale e mobile, [...] che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati»*. Un «servizio correlato», a sua volta, è definito come *«un servizio digitale, anche software, incorporato in un prodotto o interconnesso con esso in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto di svolgere una delle sue funzioni»*. Inoltre, all'articolo 7, paragrafo 2, la proposta chiarisce che laddove essa faccia riferimento a prodotti o servizi correlati, tale riferimento deve essere inteso includere anche gli assistenti virtuali ⁽³¹⁾, nella misura in cui questi ultimi siano utilizzati per accedere o controllare un prodotto o un servizio correlato.
41. EDPB e GEPD ritengono che la definizione di prodotto si sovrapponga, in parte, alla **nozione di «apparecchiatura terminale»** ⁽³²⁾ ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy. L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente prima dell'archiviazione di informazioni oppure dell'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente finale, fatto salvo il caso in cui tale archiviazione o accesso sia strettamente necessaria/o per consentire al fornitore di un servizio della società dell'informazione di erogare il servizio esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

⁽³¹⁾ L'articolo 2, punto 4, fornisce la definizione di assistente virtuale.

⁽³²⁾ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, per «apparecchiature terminali» si intendono *«le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; [...]»*.

Cfr. anche EDPB, Linee guida 02/2021 sugli assistenti vocali virtuali, versione 2.0, adottate il 7 luglio 2021, punto 25: *«[s]ono conformi alla definizione di "apparecchiatura terminale" gli smartphone, i televisori intelligenti e dispositivi simili dell'Internet degli oggetti. Pur essendo, di per sé, servizi software, gli AVV operano sempre tramite un'apparecchiatura fisica, come un altoparlante intelligente o un televisore intelligente. Utilizzano le reti di comunicazione elettroniche per accedere a tali dispositivi fisici, che costituiscono un'«apparecchiatura terminale» ai sensi della direttiva e-privacy. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy si applicano ogniqualvolta l'AVV archivia informazioni o accede a informazioni nell'apparecchiatura fisica cui è collegato»*.

Per poter essere lecito, qualsiasi trattamento di dati personali successivo a tali trattamenti, compreso il trattamento di dati personali ottenuti accedendo a informazioni nell'apparecchiatura terminale, deve presentare altresì una base giuridica ai sensi dell'articolo 6 GDPR⁽³³⁾.

42. EDPB e GEPD prendono atto con soddisfazione del chiarimento fornito dal considerando 15 della proposta, che indica chiaramente che prodotti quali personal computer, server, tablet e smartphone, telecamere, webcam, sistemi di registrazione sonora e scanner di testo non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della proposta. Ciò premesso, EDPB e GEPD ritengono che l'articolo 2, punto 2, della proposta definisca un «prodotto» in termini tali (talmente ampi) che detti dispositivi potrebbero effettivamente rientrare nell'ambito di applicazione della definizione contenuta nel dispositivo della proposta. EDPB e GEPD ritengono pertanto necessario modificare la definizione di «prodotto» in modo da escludere chiaramente prodotti quali personal computer, server, tablet e smartphone, telecamere, webcam, sistemi di registrazione sonora e scanner di testo, anche nel dispositivo della proposta⁽³⁴⁾.
43. EDPB e GEPD osservano con soddisfazione che l'articolo 4, paragrafo 5, della proposta stabilisce che, se l'utente non è un interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Poiché la proposta attribuisce il diritto di accedere ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli agli «utenti» (che comprendono soggetti diversi dagli interessati), EDPB e GEPD ritengono che tale chiarimento costituisca una garanzia importante. Tuttavia, poiché la liceità del trattamento dei dati personali è disciplinata dall'articolo 6 GDPR nel suo complesso, **EDPB e GEPD raccomandano di sostituire il riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, GDPR di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della proposta con un riferimento all'articolo 6 GDPR nel suo complesso e, più in generale, a tutte le norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.** Inoltre, poiché l'accesso ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati può comportare altresì l'accesso a informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, EDPB e GEPD raccomandano di chiarire che i dati saranno resi disponibili dal titolare dei dati all'utente soltanto a patto che, se del caso, siano soddisfatte le condizioni di cui all'**articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy.**
44. EDPB e GEPD ricordano che, laddove sia richiesto il consenso a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, il consenso a norma dell'articolo 6 GDPR sarebbe molto probabilmente la base giuridica adeguata in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a seguito dell'archiviazione di

⁽³³⁾ Cfr. EDPB, *Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications* [Linee guida 1/2020 sul trattamento di dati personali nel contesto di veicoli connessi e delle applicazioni connesse alla mobilità], punto 41 per un ragionamento analogo sui veicoli connessi («Linee guida 1/2020 dell'EDPB»). Cfr. anche EDPB, parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e-privacy e il regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare per quanto concerne competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati.

⁽³⁴⁾ EDPB e GEPD desiderano sottolineare che la constatazione secondo la quale la definizione di «prodotto» contenuta nella proposta si sovrappone, in parte, alla definizione di «apparecchiatura terminale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, non dovrebbe essere intesa come una raccomandazione a rivedere la definizione di «prodotto» per allinearla alla definizione di «apparecchiatura terminale».

informazioni o dell'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente ⁽³⁵⁾.

45. Considerazioni analoghe si applicano alla messa a disposizione di dati a terzi su richiesta di un utente commerciale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della proposta. EDPB e GEPD raccomandano inoltre di allineare ulteriormente la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 5, della proposta, stabilendo che i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione «dal titolare dei dati al terzo» soltanto se sono rispettate tutte le condizioni e le norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati, in particolare qualora esista una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6 e, se del caso, siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 GDPR e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy.
46. Di conseguenza, EDPB e GEPD sottolineano la necessità di garantire che **l'accesso, l'utilizzo e la condivisione dei dati personali da parte di utenti diversi dagli interessati avvengano nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR e dalla direttiva e-privacy**, anche informando gli interessati in merito all'accesso da parte dei titolari del trattamento ai loro dati personali e agevolando l'esercizio dei diritti degli interessati da parte dei titolari del trattamento.
47. Visti, in particolare, **l'articolo 3, paragrafo 1**, e l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta, EDPB e GEPD ritengono che, al fine di promuovere la **minimizzazione dei dati**, i prodotti dovrebbero essere progettati in modo tale da offrire agli **interessati** (a prescindere dal loro titolo giuridico sul dispositivo) la possibilità **di utilizzare i prodotti oggetto della proposta, in particolare i dispositivi dell'internet dei corpi («IoB») o dell'internet delle cose («IoT») in modo anonimo** o nel modo meno invasivo possibile per la vita privata. I titolari dei dati dovrebbero inoltre limitare il più possibile la quantità di dati che escono dal dispositivo (ad esempio anonimizzando i dati) ⁽³⁶⁾. La proposta dovrebbe specificare chiaramente tale aspetto al fine di rafforzare il controllo da parte degli interessati sui loro dati personali. **L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**, della proposta, che fa riferimento all'obbligo di fornire all'utente informazioni sulla natura e sul volume dei dati che è probabile siano generati dall'uso del prodotto, non deve essere interpretato come un aspetto suscettibile di incidere negativamente sul principio di minimizzazione dei dati del GDPR. Infine, EDPB e GEPD osservano che l'articolo 3 dovrebbe indicare chiaramente quali soggetti sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della proposta. Nell'interesse della certezza del diritto, EDPB e GEPD raccomandano di indicare chiaramente quale soggetto/quali soggetti sono competenti per ciascuno degli obblighi elencati.
48. EDPB e GEPD rilevano che **la limitazione della tenuta di registrazioni** in merito all'accesso ai dati da parte delle imprese ai sensi dell'**articolo 4, paragrafo 2**, e dell'accesso ai dati da parte di terzi ai sensi dell'**articolo 5, paragrafo 3**, della proposta non dovrebbe essere interpretata come un aspetto che incide negativamente sugli obblighi di cui al GDPR in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilizzazione. Tali disposizioni dovrebbero specificare chiaramente questo aspetto importante.

⁽³⁵⁾ Cfr. EDPB, *Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications*, punto 27.

⁽³⁶⁾ Cfr. Gruppo dell'articolo 29 per la protezione dei dati («Gruppo di lavoro»), Parere 8/2014 sui recenti sviluppi nel campo dell'Internet degli oggetti, adottato il 16 settembre 2014.

49. EDPB e GEPD rilevano altresì che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9⁽³⁷⁾, della proposta, il diritto dell'utente di condividere i dati con terzi «**non deve ledere i diritti altrui alla protezione dei dati**». A questo proposito, EDPB e GEPD sottolineano la necessità di chiarire l'**ambito di applicazione** e il significato di tale disposizione. Inoltre, per garantire la **coerenza** con il diritto degli interessati di cui all'articolo 20 GDPR, che la proposta intende integrare, EDPB e GEPD raccomandano di fare riferimento, in un considerando, ai criteri per **bilanciare** il diritto alla portabilità **con le preoccupazioni in materia di protezione dei dati relative ad altre persone** di cui agli orientamenti dell'EDPB sulla portabilità dei dati⁽³⁸⁾.
50. L'articolo 6 della proposta specifica che i terzi devono trattare i dati messi a loro disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali, e cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), prevede che il terzo non utilizzi i dati che riceve per la profilazione di interessati, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente. Considerando lo scenario in cui l'utente è un soggetto diverso dall'interessato, EDPB e GEPD ricordano che è importante garantire che **qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali sia conforme all'articolo 6, paragrafo 4, GDPR e, con specifico riguardo allo scenario di profilazione, agli obblighi pertinenti previsti dall'articolo 22 GDPR, se del caso**. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali (ad esempio dati relativi alla salute o alla vita sessuale), in linea di principio sarà richiesto il consenso esplicito dell'interessato, fatto salvo il caso in cui possa essere invocata un'altra eccezione al divieto di cui all'articolo 9 GDPR. Quando si applica l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, i dati dovrebbero essere trattati soltanto previo consenso dell'abbonato o dell'utente, fatto salvo il caso in cui il trattamento in questione sia strettamente necessario per fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente⁽³⁹⁾.
51. Ai fini della certezza del diritto e per evitare una possibile interpretazione secondo cui le norme pertinenti in materia di protezione dei dati nel contesto degli obblighi di trattamento dei dati personali da parte di terzi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della proposta sono soltanto quelle che si riferiscono ai diritti degli interessati (capo III del GDPR), come raccomandato anche ai punti 43 e 45 del parere, EDPB e GEPD raccomandano di integrare la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, che fa riferimento al GDPR «e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali», sostituendola con la seguente: «e qualora siano rispettate tutte le condizioni e le norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati, in particolare laddove esista una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6 e, se del caso, le condizioni di cui all'articolo 9 GDPR e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy siano soddisfatte e siano soggette ai diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali».
52. Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), EDPB e GEPD accolgono con favore il divieto per i terzi di costringere, ingannare o manipolare l'utente in qualsiasi modo⁽⁴⁰⁾. EDPB e GEPD

⁽³⁷⁾ L'articolo 4 della proposta dovrebbe contenere una disposizione analoga in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

⁽³⁸⁾ Cfr. Gruppo dell'articolo 29 (approvate dall'EDPB), *Guidelines on the right to data portability* [Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati], pagg. 11-12.

⁽³⁹⁾ Cfr. anche EDPB, *Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications*, versione 2.0, adottate il 9 marzo 2021, punto 15.

⁽⁴⁰⁾ Come specificato dal considerando 34, che fa riferimento ai cosiddetti «dark patterns».

accolgono altresì con favore il riferimento ai cosiddetti *dark patterns* di cui al considerando 34 della proposta. EDPB e GEPD rilevano, tuttavia, che i fattori che potrebbero incidere sul processo decisionale possono essere diversi a seconda dell'eventualità che l'utente sia o meno anche l'interessato. **EDPB e GEPD raccomandano pertanto di rendere esplicito che l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della proposta vieta qualsiasi forma di coercizione, inganno o manipolazione degli interessati** (indipendentemente dal fatto che l'utente sia anche l'interessato).

53. Considerazioni analoghe si applicano in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della proposta: il terzo non dovrebbe essere autorizzato a utilizzare i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'interessato. EDPB e GEPD ritengono inoltre che il «servizio» che deve essere fornito dal terzo come richiesto dall'utente (che può essere un soggetto diverso dall'interessato) non sia definito nella proposta. Di conseguenza è possibile che tali «servizi» possano comportare una grave ingerenza nei diritti e nelle libertà delle persone fisiche o comunque incidere in maniera significativa sulle persone interessate.
54. EDPB e GEPD raccomandano pertanto di includere nella proposta limitazioni o restrizioni chiare in merito all'utilizzo dei dati personali generati dall'uso di un prodotto o servizio da parte di qualsiasi soggetto diverso dall'interessato (l'«utente», il «titolare dei dati» o un «terzo»), in particolare qualora i dati in questione siano tali da consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di questi ultimi o comportino altrimenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate.
55. In particolare, il GEPD e l'EDPB raccomandano di introdurre limitazioni per quanto concerne l'utilizzo dei dati personali generati dall'uso di un prodotto o di servizi correlati per finalità di marketing diretto o pubblicità, monitoraggio dei dipendenti, determinazione del grado di affidabilità creditizia oppure per determinare l'ammissibilità all'assicurazione sanitaria, calcolare o modificare i premi assicurativi. La presente raccomandazione lascia impregiudicate eventuali ulteriori limitazioni che potrebbero essere opportune, ad esempio per tutelare le persone vulnerabili, in particolare i minori, o in ragione della natura particolarmente sensibile di talune categorie di dati (ad esempio dati relativi all'uso di un dispositivo medico) e in considerazione delle tutele offerte dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.
56. EDPB e GEPD ricordano inoltre, quale principio generale, che anche un terzo che agisca in qualità di titolare del trattamento è soggetto al principio della minimizzazione dei dati e che le tecniche di anonimizzazione devono essere utilizzate ogniqualvolta possibile. Il rispetto del principio di minimizzazione dei dati è particolarmente importante nel caso di dati suscettibili di rivelare aspetti intimi della vita privata di una persona ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴¹⁾ Cfr. EDPB, Dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati, adottata il 18 novembre 2021 che sottolinea «l'importanza dell'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che è di particolare rilievo nel contesto degli "oggetti connessi" (ad esempio, internet delle cose e internet dei corpi), alla luce dei rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati».

3.6 Obblighi per i titolari dei dati tenuti per legge a mettere a disposizione i dati e condizioni relative all'accesso ai dati e al loro utilizzo tra imprese (capi III e IV della proposta)

57. Il capo III riguarda le condizioni, compresa la compensazione, in base alle quali i dati sono messi a disposizione quando il titolare dei dati è tenuto a metterli a disposizione di un destinatario dei dati a norma del capo II o di altre normative dell'Unione o degli Stati membri.
58. A tale proposito, l'articolo 8 della proposta non prevede alcun ruolo dell'interessato né alcun riferimento allo stesso in quanto i termini e le condizioni per la condivisione dei dati devono essere stabiliti in un accordo tra il titolare dei dati e il destinatario degli stessi. In effetti, nei casi in cui l'utente è un soggetto diverso dall'interessato, quest'ultimo non fa parte del contratto ai sensi della proposta. Tale circostanza rischia di compromettere gravemente l'efficacia dei diritti in materia di protezione dei dati. Ulteriori rischi in questo contesto possono derivare dai servizi di intermediazione e dall'intermediazione in materia di dati, che potrebbero mettere in relazione dati che originariamente possono essere considerati non personali rispetto a specifici soggetti interessati ⁽⁴²⁾.
59. In ogni caso, EDPB e GEPD sottolineano che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 16, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 8 della Carta, in quanto diritto di ciascuna persona fisica, è inalienabile e non vi si può rinunciare tramite alcun accordo tra il titolare dei dati e il destinatario degli stessi ⁽⁴³⁾.
60. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della proposta, il titolare dei dati non opera discriminazioni tra «categorie comparabili di destinatari dei dati» e, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della proposta, il titolare dei dati non può mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati su base esclusiva. Tali obblighi non dovrebbero tuttavia pregiudicare il diritto all'autodeterminazione informativa degli interessati in base al quale essi hanno il diritto di discriminare tra i destinatari dei loro dati personali (in particolare, quando acconsentono al trattamento, ad esempio nel caso in cui siano applicabili le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy o qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6 GDPR). EDPB e GEPD chiedono pertanto una formulazione che rafforzi in maniera efficace il rispetto del GDPR da parte dei titolari dei dati e dei destinatari dei dati. In particolare, EDPB e GEPD raccomandano che il chiarimento di cui al considerando 41 secondo cui tali obblighi lasciano impregiudicato il GDPR sia incluso nel testo stesso dell'articolo 8.
61. A norma dell'articolo 9 della proposta, qualsiasi compensazione richiesta dal titolare dei dati a terzi deve essere ragionevole e, per le piccole e medie imprese (PMI), non può superare i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati, fatto salvo quanto specificato diversamente nelle normative settoriali.
62. Per quanto concerne l'articolo 9 della proposta sulla compensazione per la messa a disposizione dei dati, EDPB e GEPD raccomandano vivamente di rinunciare a qualsiasi ambiguità relativa alle operazioni monetarie che accompagnano la condivisione dei dati personali. Secondo il considerando 42 della

⁽⁴²⁾ Quanto più i dati non personali sono combinati con altre informazioni disponibili, tanto maggiore è il rischio di reidentificazione per gli interessati. Cfr. Parere congiunto EDPB-GEPD 03/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), pag. 17.

⁽⁴³⁾ Cfr. EDPB, Dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati, adottata il 18 novembre 2021, pag. 7.

proposta, il diritto di richiedere una compensazione per la messa a disposizione dei dati a terzi *«non dovrebbe essere intesa come il pagamento dei dati stessi, bensì, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese, come il pagamento dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati»*. Tale affermazione, tuttavia, letta in combinato disposto con il considerando 46, sembra implicare che, al contrario, nel caso della condivisione dei dati tra grandi imprese, o quando il titolare dei dati è una piccola o media impresa e il destinatario dei dati è una grande impresa, il diritto del titolare dei dati di fissare un «compenso ragionevole» a carico di terzi può essere considerato un incentivo a monetizzare i dati personali.

63. A tale riguardo, EDPB e GEPD ribadiscono che la protezione dei dati è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 8 della Carta e che i dati personali non possono essere considerati una merce commerciabile.
64. Nei casi in cui le parti non concordino sui termini e sulle condizioni della messa a disposizione dei dati, la proposta prevede modalità alternative per risolvere le controversie che possono sorgere tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati. A norma dell'articolo 10 della proposta, tali parti possono chiedere l'assistenza di organismi di risoluzione delle controversie certificati dagli Stati membri. Tuttavia, quando i dati personali sono messi a disposizione di terzi su richiesta di utenti **che non sono gli interessati**, questi ultimi sarebbero completamente esclusi dalla partecipazione alle procedure di risoluzione delle controversie relative alla condivisione dei loro dati personali tra il titolare dei dati e il destinatario degli stessi. Inoltre, date le complesse interazioni e sovrapposizioni tra i diritti dell'interessato ai sensi del GDPR e i diritti e gli obblighi stabiliti dalla proposta, è opportuno tenere conto del fatto che la decisione delle parti di sottoporre una controversia a un organismo di risoluzione delle controversie può interferire con il diritto dell'interessato di proporre reclamo presso un'autorità di controllo.
65. Più in generale, EDPB e GEPD raccomandano vivamente di affermare chiaramente che la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 10 non deve ledere i diritti dell'interessato e gli obblighi dei responsabili del trattamento stabiliti a norma del GDPR. Inoltre, i paragrafi 5 e 9 dell'articolo 10 devono essere modificati in modo da tenere conto del fatto che agli interessati non deve essere precluso il diritto di presentare ricorso dinanzi a un'autorità di controllo.
66. La proposta incoraggia inoltre l'applicazione, da parte del titolare dei dati, di adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti, per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla proposta, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati (articolo 11). A tale proposito, è opportuno chiarire il modo in cui i contratti intelligenti possano costituire i mezzi per fornire ai titolari dei dati e ai destinatari dei dati garanzie adeguate che i dati trasmessi non siano oggetto di divulgazione o accesso non autorizzati e che siano rispettati i termini e le condizioni concordati per la condivisione di tali dati. Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 32 GDPR, il GEPD e l'EDPB sottolineano che, nella misura in cui sono coinvolti dati personali, il paragrafo 1 dell'articolo 11 deve contemplare un riferimento all'obbligo di attuare misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali.
67. Per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2, EDPB e GEPD raccomandano di affermare chiaramente che, per quanto riguarda i dati personali, l'autorizzazione del titolare dei dati a condividere i dati non può sostituire il requisito di una base giuridica adeguata a norma del GDPR o, in alternativa, di specificare che tale autorizzazione si applica in caso di trattamento di dati non personali. Inoltre, lo

stesso paragrafo deve essere modificato al fine di stabilire che qualsiasi istruzione del titolare dei dati o dell'utente (che non è necessariamente l'interessato) volta a distruggere i dati messi a disposizione dei destinatari dei dati e le relative copie non deve pregiudicare il diritto dell'interessato alla limitazione di trattamento ai sensi dell'articolo 18 GDPR.

68. Per quanto concerne le eccezioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, la proposta dovrebbe chiarire come e da chi possano essere giudicate applicabili le situazioni di cui alle lettere a) e b). Inoltre, tali eccezioni devono tenere conto non soltanto del danno causato al titolare dei dati e dei suoi interessi, ma anche e principalmente del danno arrecato agli interessati, nonché dei loro diritti e interessi per quanto riguarda i loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati. EDPB e GEPD raccomandano pertanto di aggiungere all'articolo 11 un nuovo paragrafo che dichiari esplicitamente che il paragrafo 2, lettera b), si applica in caso di possibile danno causato agli interessati o di pregiudizio arrecato ai loro diritti e interessi.
69. Infine, il riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'obbligo del titolare dei dati, ai sensi dell'articolo 5 della proposta, di rendere disponibili i dati su richiesta dell'utente, suggerisce che, per quanto riguarda i dati personali, e nonostante quanto affermato nel considerando 24, quando l'utente è un soggetto diverso dall'interessato⁽⁴⁴⁾, la proposta potrebbe essere interpretata costituire una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR per la condivisione dei dati personali. È pertanto opportuno aggiungere garanzie adeguate, specifiche ed efficaci volte a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati per quanto riguarda i dati personali, in particolare quando l'utente non è l'interessato. Di conseguenza, date le complesse interazioni e sovrapposizioni tra i diritti dell'interessato ai sensi del GDPR e i diritti e gli obblighi stabiliti dalla proposta, l'articolo 12, paragrafo 2, di quest'ultima dovrebbe essere modificato al fine di specificare che qualsiasi clausola contrattuale inclusa in un accordo di condivisione dei dati tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati che, a danno degli interessati, pregiudichi l'applicazione dei loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, vi deroghi o ne vari gli effetti, non è vincolante per tale parte.
70. Nel capo IV, per quanto concerne l'articolo 13 della proposta, EDPB e GEPD sottolineano che la proposta stabilisce che *«[u]na clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, e se è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza»*. Analogamente a quanto affermato sopra, per quanto concerne la coerenza delle definizioni con il GDPR, questa disposizione non è sufficientemente chiara, dato che il concetto di dati personali o di dati non personali o di insiemi di dati misti non è chiaro in tutto il testo.
71. L'accesso e l'uso dei dati costituiscono un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del GDPR. Di conseguenza, quando i dati personali sono coinvolti nel trattamento, si applicano gli

⁽⁴⁴⁾ Il considerando 5 della proposta, quando afferma che «[è] opportuno non interpretare [quest'ultima] come un atto che riconosce o crea **una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati [personali], trattarli e avervi accesso[...]**» sembra essere in contrasto con l'articolo 5 della proposta che stabilisce l'obbligo per il titolare di rendere disponibili i dati su richiesta dell'utente, dato che secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 2, GDPR, il «trattamento» dei dati personali comprende qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali o su insiemi di dati personali, compresa la «comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione [...]». Tuttavia, se il considerando 5 riguarda il trattamento dei dati da parte del titolare dei dati per finalità proprie, ciò dovrebbe essere chiarito.

obblighi del GDPR per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. Lo stesso vale per i casi in cui si tratti di insiemi di dati misti (ossia costituiti tanto da personali quanto da dati non personali).

72. A tal fine, EDPB e GEPD esortano il colegislatore a chiarire nella proposta i requisiti e gli obblighi pertinenti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in caso di trattamento dei dati personali, secondo le modalità specificate nel presente parere ⁽⁴⁵⁾.

3.7 Accesso ai dati e loro utilizzo da parte di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione (capo V)

73. Per quanto concerne la «messa a disposizione» dei dati a favore di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione («enti pubblici») sulla base di «necessità eccezionali» (capo V della proposta), EDPB e GEPD nutrono serie preoccupazioni circa la **liceità, necessità e proporzionalità** dell'obbligo di mettere a disposizione i dati a enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione.
74. L'articolo 14 della proposta prevede che, su richiesta, un titolare dei dati (fatta eccezione per le PMI) metta i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione **che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti**. La proposta non fa riferimento a misure legislative da adottare per fornire la base giuridica per tale obbligo. EDPB e GEPD rilevano che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della proposta fa riferimento a un compito svolto nell'interesse pubblico ⁽⁴⁶⁾. Analogamente, l'articolo 15, lettera c), della proposta si riferisce a un compito svolto nell'interesse pubblico *«esplicitamente previsto dalla legge»*. Ciò suggerisce che la proposta prevede l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR, come base legittima per il trattamento effettuato dall'ente pubblico pertinente, dall'istituzione, dall'agenzia o dall'organismo dell'Unione. EDPB e GEPD rilevano, tuttavia, che né i pertinenti compiti di interesse pubblico, né gli enti pubblici, le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione che sono stati incaricati di tali missioni di interesse pubblico sono stati individuati in maniera chiara dalla proposta. La proposta stabilisce invece una serie di condizioni che darebbero luogo a un obbligo giuridico per il titolare dei dati di fornire dati personali.
75. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della proposta prevede che, nel richiedere i dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione indichi nella richiesta **la base giuridica della richiesta di dati**. Nell'interesse della certezza del diritto, EDPB e GEPD ritengono che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), dovrebbe specificare che la richiesta deve indicare chiaramente la disposizione giuridica che assegna esplicitamente il compito di interesse pubblico all'ente pubblico, all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che presenta la richiesta.
76. L'articolo 15 della proposta specifica tre possibili scenari alternativi nel contesto dei quali si ritiene che sussista la necessità eccezionale di utilizzare i dati. Per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della proposta, EDPB e GEPD ritengono che il requisito *«esplicitamente previsto dalla legge»* debba essere esplicitamente incluso, dato che eventuali limitazioni in relazione al diritto ai dati personali devono essere *«previste dalla legge»* [articolo 52, paragrafo 1, della Carta, come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia)].

⁽⁴⁵⁾ Cfr. in particolare i punti 39 e 67 del presente parere. Cfr. anche i punti 43, 45, 46 e 51 del presente parere.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. anche il considerando 5 della proposta.

77. Le limitazioni devono fondarsi su una base giuridica che sia adeguatamente **accessibile e prevedibile**, oltre a essere formulate con **precisione sufficiente per consentire alle persone di conoscere l'ambito di applicazione**. Conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, la base giuridica deve inoltre definire la **portata e le modalità** di esercizio del loro potere da parte delle autorità competenti ed essere accompagnata da **garanzie sufficienti** destinate a proteggere le persone da interferenze arbitrarie ⁽⁴⁷⁾.
78. In questo contesto, EDPB e GEPD rilevano innanzitutto che le **circostanze** che giustificano l'accesso non sono specificate in modo restrittivo. La proposta fa riferimento a «**necessità eccezionali**», che giustificherebbero la richiesta di dati, relativa a una «**emergenza pubblica**» [definita in senso ampio ⁽⁴⁸⁾]. EDPB e GEPD rilevano che il considerando 57 specifica che l'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata secondo le rispettive procedure negli Stati membri o nelle pertinenti organizzazioni internazionali. EDPB e GEPD raccomandano di includere questa importante specificazione nel dispositivo della proposta. Inoltre, il GEPD e l'EDPB ritengono **necessario che il legislatore definisca in modo molto più restrittivo le ipotesi di emergenza o di necessità eccezionale**. La definizione di «emergenza pubblica» di cui all'articolo 2, paragrafo 10, della proposta dovrebbe pertanto essere modificata per delineare in maniera più chiara i tipi di situazioni che costituirebbero un'emergenza pubblica.
79. Lo scenario di cui all'articolo 15, lettera c), della proposta presenta in realtà due casi d'uso molto diversi: un primo caso in cui l'accesso ai dati verrebbe concesso per soddisfare un interesse pubblico; un secondo caso in cui l'accesso ai dati verrebbe concesso per ridurre gli oneri amministrativi. Per quanto concerne il primo caso d'uso, l'affermazione che la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico di svolgere un compito specifico nell'interesse pubblico è **particolarmente problematica** se si considera il requisito della «qualità del diritto» (compresa la prevedibilità) che prevede interferenze con i diritti fondamentali. Per quanto concerne il secondo caso d'uso, la **mera riduzione dell'onere amministrativo può difficilmente superare l'impatto sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati**. Allo stesso tempo, non soddisferebbe il requisito della necessità dell'ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentali. A tale proposito, EDPB e GEPD sostengono in particolare una delimitazione più esplicita delle circostanze nelle quali la richiesta può essere presentata.
80. EDPB e GEPD rilevano che le **categorie di dati personali** a cui gli enti pubblici possono accedere non sono specificate in maniera sufficiente ⁽⁴⁹⁾. Tuttavia, l'obbligo di fornire dati potrebbe estendersi ai dati personali ottenuti da dispositivi che costituiscono l'internet delle cose ⁽⁵⁰⁾ e l'internet dei corpi. Tali informazioni potrebbero riguardare categorie particolari di dati personali e altri dati sensibili, quali l'ubicazione, che consentirebbero di trarre conclusioni intime sulla vita dell'interessato.

⁽⁴⁷⁾ Cfr., tra gli altri, sentenza della Corte di giustizia del 24 febbraio 2022, «SS» SIA/Valsts ieņēmumu dienests, C-175/20, ECLI:EU:C:2022:124, punto 83.

⁽⁴⁸⁾ L'articolo 2, punto 10, definisce un'«emergenza pubblica» come «una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati».

⁽⁴⁹⁾ Il considerando 56 fa riferimento ai «dati detenuti da un'impresa».

⁽⁵⁰⁾ Considerando 14.

81. EDPB e GEPD rilevano inoltre che le **garanzie per gli interessati** non sono adeguatamente definite nella proposta. In particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) della proposta (che riguarda il **contenuto delle richieste** di dati da parte dell'autorità pubblica) fa riferimento al rispetto degli obiettivi legittimi del titolare dei dati, ma non ai rischi per i diritti e le libertà *dell'interessato*. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della proposta, l'ente pubblico *che ha ricevuto dati* deve attuare misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati; A questo proposito, EDPB e GEPD sottolineano che le suddette misure devono essere adottate innanzitutto *al momento della raccolta* dei dati, piuttosto che in seguito alla loro trasmissione.
82. L'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della proposta specifica che la richiesta deve riguardare, per quanto possibile, dati *non personali*. Tale garanzia è accompagnata dalla disposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 5, secondo cui, se il soddisfacimento della richiesta impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati deve compiere sforzi ragionevoli per pseudonimizzare i dati, nella misura in cui la richiesta possa essere soddisfatta con dati pseudonimizzati. EDPB e GEPD ritengono che l'articolo 18, paragrafo 5, dovrebbe essere modificato in modo tale da fare sì che il titolare dei dati sia tenuto a pseudonimizzare i dati e non soltanto a «compiere sforzi ragionevoli». EDPB e GEPD invitano pertanto il colegislatore a sopprimere il riferimento «compie sforzi ragionevoli» in quanto tale riferimento sembra limitare l'obbligo del titolare dei dati e ricordano che la pseudonimizzazione attenua i rischi per gli interessati riducendo la quantità di dati personali trattati e l'impatto di un'eventuale violazione dei dati. EDPB e GEPD raccomandano inoltre al colegislatore di tenere conto del fatto che il titolare dei dati potrebbe dover attuare altre garanzie adeguate ai sensi del GDPR, in particolare misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano la minimizzazione, l'integrità e la riservatezza dei dati personali.
83. Più in generale, EDPB e GEPD osservano che l'ente pubblico gode di un'**ampia discrezionalità** quando richiede dati ai sensi della proposta, dato che è la sua richiesta (e non la proposta stessa) che specifica tra l'altro: quali sono i dati richiesti [articolo 17, paragrafo 1, lettera a)]; la «necessità eccezionale» [lettera b)], che solo in caso di emergenza pubblica è determinata secondo procedure stabilite; la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti e la durata di tale utilizzo [lettera c)].
84. EDPB e GEPD ritengono che la proposta debba **definire più chiaramente la portata e le modalità di esercizio del potere dell'ente pubblico** al fine di proteggere le persone da ingerenze arbitrarie⁽⁵¹⁾. In particolare, EDPB e GEPD ricordano che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia⁽⁵²⁾, la normativa che fornisce la base giuridica per le misure in questione deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino **la portata e l'applicazione** della misura de qua e impongano **requisiti minimi** in modo che le persone i cui dati personali sono interessati dispongano di **garanzie sufficienti** che permettano di proteggere efficacemente tali dati contro il rischio di abusi. Detta normativa deve indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che preveda il trattamento di tali dati

⁽⁵¹⁾ Cfr. a questo proposito il documento *EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data* [Linee guida del GEPD sulla valutazione della proporzionalità delle misure che limitano i diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali], 19 dicembre 2019, che fanno riferimento tra l'altro alle seguenti garanzie: la notifica all'interessato; una disposizione che preveda la conservazione dei dati nell'Unione europea; una disposizione che preveda la distruzione irreversibile dei dati al termine del periodo di conservazione. Cfr. anche la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022, «SS» *SIA/Valsts ieņēmumu dienests*, C-175/20, ECLI:EU:C:2022:124, punto 64, ma anche punti 83 e 84.

⁽⁵²⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.*, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790, punto 68.

possa essere adottata, garantendo così che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante qualora si tratti della protezione di categorie particolari di dati personali.

85. Inoltre, EDPB e GEPD rilevano che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della proposta, gli enti pubblici **non devono mettere i dati a disposizione per il riutilizzo ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024**. L'articolo 17, paragrafo 4, consentirebbe tuttavia lo scambio di dati tra enti pubblici nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 15 o la condivisione di dati con terzi in caso di esternalizzazione di «ispezioni tecniche o altre funzioni» da parte di enti pubblici. Dato l'ampio ambito di applicazione dell'articolo 15, la limitazione del riutilizzo dei dati, compresi i dati personali, non è definita in modo sufficientemente restrittivo. Inoltre, il considerando 65 della proposta specifica che *«[i] dati messi a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali dovrebbero essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, a meno che il titolare dei dati che ha messo a disposizione i dati non abbia espressamente acconsentito a che i dati siano utilizzati per altre finalità»*. EDPB e GEPD ricordano che, nella misura in cui la richiesta riguardi dati personali, qualsiasi trattamento per una finalità diversa da quella per cui i dati personali sono stati raccolti sarebbe disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 4, GDPR e/o dall'articolo 6 EUDPR, nonostante l'eventuale espressione di consenso da parte del titolare dei dati. EDPB e GEPD raccomandano pertanto di modificare di conseguenza dette disposizioni.
86. **L'articolo 21** della proposta consentirebbe l'ulteriore trasmissione dei dati da parte degli enti pubblici **a persone fisiche o giuridiche ai fini dello svolgimento di ricerche connesse alla finalità per la quale i dati sono stati richiesti**. EDPB e GEPD ricordano la necessità di disporre di **garanzie adeguate**, tenendo conto della natura potenzialmente sensibile dei dati in questione, conformemente all'articolo 89 GDPR e all'articolo 13 EUDPR.
87. EDPB e GEPD ricordano inoltre, come indicato nella dichiarazione dell'EDPB relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati, che *«[è] necessario prestare particolare attenzione alle garanzie per il trattamento a fini di ricerca scientifica, garantendo una gestione dei dati lecita, responsabile ed etica, per esempio attraverso i requisiti di verifica preliminare applicabili ai ricercatori che avranno accesso a grandi quantità di dati personali potenzialmente sensibili»* ⁽⁵³⁾. EDPB e GEPD raccomandano di integrare tali requisiti nella proposta.
88. Per quanto riguarda l'articolo 18 della proposta, EDPB e GEPD ritengono che debba essere specificato il riferimento alla «normativa settoriale» (che definisce le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2). Un'osservazione specifica riguarda l'articolo 18, paragrafo 6, che stabilisce la competenza dell'autorità di cui all'articolo 31 in caso, tra l'altro, di impugnazioni contro l'esecuzione della richiesta. Poiché l'autorità richiedente può essere un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'UE, l'articolo 31 dovrebbe comprendere il GEPD e un riferimento al regolamento (UE) 2018/1725. In questa disposizione dovrebbe inoltre essere incluso un riferimento alla notifica della richiesta all'interessato e alla possibilità per l'interessato (non solo per il titolare dei dati) di contestare la richiesta, nonché al suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la richiesta.

⁽⁵³⁾ EDPB, Dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati, adottata il 18 novembre 2021, pagg. 7 e 8.

89. Per quanto riguarda l'articolo 19 della proposta, EDPB e GEPD osservano che la definizione di ampia portata delle finalità attenua altresì la garanzia di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a). Inoltre, il periodo di conservazione dei dati applicabile in funzione della finalità del trattamento dei dati dovrebbe essere definito in maniera chiara fin dall'inizio.
90. L'articolo 16, paragrafo 2, della proposta specifica quanto segue: «[i] diritti di cui al presente capo *non sono esercitati* da enti pubblici [...] *per svolgere* attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né a fini di amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo *non pregiudica* le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria» (corsivo aggiunto).
91. Come osservazione preliminare, EDPB e GEPD rilevano che la disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, non è allineata con l'articolo 1, paragrafo 4, che specifica che la proposta, in tutte le sue disposizioni, non pregiudica una serie di attività di trattamento dei dati e di competenze parzialmente diverse da quelle individuate all'articolo 16, paragrafo 2. Inoltre, EDPB e GEPD rilevano che il considerando 60 della proposta conferma già che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'Unione dovrebbero *avval[ersi] dei poteri loro conferiti dalla normativa settoriale* per l'esercizio delle loro funzioni nei settori della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali e amministrativi, dell'esecuzione di sanzioni penali e amministrative, nonché della raccolta di dati a fini fiscali o doganali.
92. Data la natura specifica e la missione degli enti pubblici nonché delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione che svolgono tali compiti di interesse pubblico, EDPB e GEPD ritengono tuttavia che tali soggetti debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione del capo V in quanto tali. In effetti, EDPB e GEPD ritengono che tali soggetti dovrebbero *soltanto* poter obbligare i titolari dei dati a rendere questi ultimi disponibili solo in base ai poteri previsti esclusivamente dalla normativa settoriale. Inoltre, in particolare per quanto concerne le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, EDPB e GEPD raccomandano di individuare esplicitamente nel dispositivo della proposta i soggetti in grado di richiedere dati conformemente al capo V, tenendo debitamente conto delle loro competenze stabilite negli atti istitutivi.
93. Tali raccomandazioni lasciano impregiudicata la necessità di specificare in maniera sufficiente la definizione eccessivamente ampia di «emergenza pubblica» di cui all'articolo 2, punto 10, che giustificerebbe l'esercizio del potere di accesso ai dati.

[3.8 Garanzie per i dati non personali in contesti internazionali \(capo VII della proposta\)](#)

94. EDPB e GEPD accolgono con favore le disposizioni della proposta relative all'accesso ai dati, che sono limitate ai soli dati non personali e sembrano rispecchiare le disposizioni di cui all'articolo 48 GDPR. EDPB e GEPD rilevano che, in sostanza, l'articolo 27 riguarda principalmente richieste di accesso piuttosto che trasferimenti. La nozione di «trasferimento» ha un significato specifico ai sensi del GDPR che comporta l'obbligo di inquadrarli. Al fine di evitare qualsiasi confusione per quanto riguarda i dati non personali, EDPB e GEPD suggeriscono di fare riferimento soltanto all'accesso e di eliminare la nozione di trasferimento da tale articolo.

95. Sarebbe inoltre utile chiarire l'interazione tra l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 3 della proposta. EDPB e GEPD accolgono con favore la dichiarazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, concernente qualsiasi rischio di accesso governativo a dati non personali che creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, la formulazione finale della disposizione, «*fatti salvi i paragrafi 2 o 3*», dovrebbe essere riveduta per chiarire che, anche in assenza di una richiesta, le misure di cui al paragrafo 1 devono essere messe in atto in ogni caso, ossia indipendentemente da qualsiasi richiesta di accesso ai dati da parte di un paese terzo. Infatti, poiché le informazioni concernenti una richiesta non sono sempre disponibili, è importante mettere in atto la misura per evitare tale possibilità di accesso. EDPB e GEPD si domandano inoltre se il termine «ragionevoli» di cui al paragrafo 1 riduce l'impatto delle misure. EDPB e GEPD suggerirebbero di eliminare il termine «ragionevoli» al fine di garantire l'efficacia di tali misure o di sostituirlo con un termine più vincolante quale «necessari».
96. Inoltre, EDPB e GEPD rilevano che conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della proposta, i fornitori di servizi di condivisione dei dati che ricevono una decisione di trasferimento o di fornire accesso a dati non personali detenuti nell'Unione emessa da un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa di un paese terzo possono chiedere il parere degli organi o delle autorità competenti, a norma della proposta, al fine di determinare se le condizioni applicabili per l'accesso sono soddisfatte. EDPB e GEPD accolgono con favore tale disposizione che richiede la consultazione dell'autorità competente in casi specifici. Tuttavia, le conseguenze del parere dell'autorità competente non sono specificate nella disposizione. EDPB e GEPD suggeriscono pertanto di aggiungere che «*se il parere delle autorità competenti conclude che le condizioni non sono soddisfatte, in particolare perché la decisione riguarda dati sensibili dal punto di vista commerciale o incide sugli interessi dell'Unione o dei suoi Stati membri in materia di sicurezza nazionale o di difesa, il destinatario non fornisce l'accesso ai dati*».

3.9 Attuazione ed esecuzione (capo IX della proposta)

97. Come osservazione generale relativa alle disposizioni in materia di governance di cui al regolamento in esame, EDPB e GEPD desiderano sottolineare i rischi posti dalla proposta, che non armonizza il controllo dell'applicazione del regolamento in esame tra gli Stati membri, non prevede un meccanismo europeo di coerenza che potrebbe garantire l'applicazione coerente del regolamento nel mercato interno, né prevede sanzioni armonizzate, rischiando in tal modo scelte opportunistiche del foro.
98. L'articolo 31 della proposta prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità competenti in veste di soggetti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della normativa sui dati e che gli Stati membri possano istituire una o più nuove autorità oppure affidarsi ad autorità esistenti. EDPB e GEPD sottolineano il rischio di difficoltà operative che potrebbero derivare dalla designazione di più di un'autorità competente responsabile dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento in questione. EDPB e GEPD nutrono serie preoccupazioni circa il fatto che tale progetto di architettura di governance porterà a complessità e confusione tanto per le organizzazioni quanto per gli interessati, creerà divergenze negli approcci normativi in tutta l'Unione e, di conseguenza, inciderà sulla coerenza in termini di controllo ed esecuzione.
99. Per quanto riguarda le autorità settoriali, la disposizione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), è piuttosto vaga e non fornisce orientamenti sufficienti in merito alla ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti, le autorità di protezione dei dati e le autorità settoriali relative

all'attuazione della proposta, il che comporta un rischio di sovrapposizione e conflitto di attribuzione. Ad esempio, il ruolo preciso delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della tutela dei consumatori (di cui al considerando 82 e agli articoli 36 e 37 del regolamento in esame) non è definito nel capo IX della proposta. I poteri e i compiti delle diverse autorità competenti dovrebbero essere definiti in maniera, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle diverse disposizioni della proposta. A titolo di esempio, EDPB e GEPD raccomandano ai legislatori di stabilire quale autorità sarà competente per l'applicazione e l'esecuzione del capo IV della proposta concernente le clausole abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese. Inoltre, l'interazione tra il modello di governance della proposta e quelli previsti dalle normative settoriali (ad esempio in considerazione delle autorità competenti istituite dal regolamento sullo spazio dei dati sanitari) dovrebbe essere resa più chiara e dettagliata al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare confusione.

100. EDPB e GEPD accolgono con favore la designazione delle autorità di controllo della protezione dei dati come autorità competenti responsabili della sorveglianza dell'applicazione della proposta per quanto riguarda la protezione dei dati personali [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]. Tale designazione è importante per evitare incoerenze e possibili conflitti tra le disposizioni del regolamento in esame e quelle del GDPR, nonché al fine di preservare il diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta. Tuttavia, la competenza delle autorità di vigilanza «*[fatto salvo il paragrafo 1]*». Non è chiaro in che modo tale disposizione possa incidere sulla competenza delle autorità di controllo della protezione dei dati e delle autorità settoriali. EDPB e GEPD chiedono pertanto al legislatore di modificare tale disposizione in modo da eliminare qualsiasi ambiguità.
101. Inoltre, non è chiaro in che modo l'articolo 31, paragrafo 1, interagisca con l'articolo 31, paragrafo 4, della proposta. La proposta prevede numerosi scenari che mancano di chiarezza. EDPB e GEPD ritengono che la proposta nella sua formulazione attuale potrebbe portare a conflitti di attribuzione e complessità per le organizzazioni e gli interessati, nonché a un controllo frammentato tra gli Stati membri. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, EDPB e GEPD raccomandano di eliminare il riferimento a «*[fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo]*» (articolo 31, paragrafo 2). EDPB e GEPD raccomandano inoltre vivamente ai legislatori di chiarire l'articolo 31, paragrafi 1 e 4, e di stabilire disposizioni chiare in merito alla designazione delle autorità competenti, di protezione dei dati, settoriali e di coordinamento, sull'attribuzione delle responsabilità tra tali autorità e sul meccanismo di cooperazione. In particolare, EDPB e GEPD segnalano l'assenza nella proposta di poteri e compiti definiti dell'autorità competente coordinatrice e raccomandano al legislatore di rettificare tale aspetto.
102. L'articolo 31, paragrafo 3, della proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i rispettivi compiti e poteri delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 di detto articolo siano chiaramente definiti. EDPB e GEPD osservano che numerosi di tali poteri e compiti sono analoghi a quelli attribuiti alle autorità di controllo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 58 GDPR. EDPB e GEPD ritengono tuttavia che l'articolo 31, paragrafo 3, della proposta non armonizzi i compiti e i poteri delle autorità competenti tra gli Stati membri e che l'interazione tra questa disposizione e il GDPR non sia chiara. Inoltre, non è chiaro in che modo tali compiti e poteri elencati all'articolo 31, paragrafo 3, della proposta incideranno sui compiti e sui poteri esercitati dalle autorità di controllo della protezione dei dati nel controllo dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Dall'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), si potrebbe intendere che i compiti e i poteri delle autorità di controllo della protezione dei dati sono quelli stabiliti

dai capi VI e VII GDPR. Tuttavia, non è chiaro se la proposta debba conferire a tali autorità compiti e poteri nuovi e, in caso affermativo, in che modo queste ultime interagiranno con i compiti e i poteri conferiti alle autorità di controllo della protezione dei dati dal GDPR. Al fine di garantire la chiarezza e la coerenza del controllo, EDPB e GEPD raccomandano di definire chiaramente il ruolo previsto delle autorità di controllo della protezione dei dati nel contesto della proposta.

103. EDPB e GEPD accolgono con favore l'articolo 31, paragrafo 6, della proposta, che stabilisce che le autorità competenti non subiscono alcuna influenza esterna e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro soggetto. Al fine di chiarire e rafforzare tale disposizione, EDPB e GEPD raccomandano di menzionare esplicitamente nella proposta la natura indipendente delle autorità competenti.
104. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della proposta, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.
105. Il diritto di presentare un reclamo a norma dell'articolo 32 può sollevare difficoltà operative in quanto non è chiaro come le persone fisiche o giuridiche determineranno se i dati personali sono interessati e quale autorità è competente a trattare il reclamo. EDPB e GEPD raccomandano vivamente al legislatore di prevedere un meccanismo di cooperazione chiaro e preciso per la gestione dei reclami tra le autorità competenti (ossia le autorità di controllo della protezione dei dati, le autorità settoriali e le autorità di coordinamento) e di stabilire un punto di riferimento chiaro per i reclamanti. EDPB e GEPD ritengono che l'articolo 32, paragrafi 2 e 3, siano insufficienti e non forniscano informazioni sufficienti né ai reclamanti né alle autorità di controllo. EDPB e GEPD raccomandano che le autorità di coordinamento siano designate come punto di riferimento per tutti i reclami relativi al presente regolamento, aventi il compito di distribuirli alle altre autorità competenti. EDPB e GEPD raccomandano in particolare di menzionare esplicitamente che il capo VIII GDPR non è interessato dall'articolo in questione.
106. Inoltre, non è chiaro in che modo questa disposizione interagirà con il meccanismo di sportello unico di cui all'articolo 56 GDPR per il trattamento transfrontaliero dei dati personali.
107. EDPB e GEPD rilevano inoltre l'assenza di disposizioni specifiche sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata per quanto concerne la mancata risposta a un reclamo presentato alle autorità competenti, nonché in relazione alle decisioni delle autorità competenti ai sensi della proposta in esame. Ciò potrebbe portare a regimi paralleli e incoerenti tra l'applicazione ai sensi del GDPR (per il quale è previsto il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo) e la proposta.
108. EDPB e GEPD osservano che il considerando 82, gli articoli 36 e 37 della proposta stabiliscono la possibilità di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori dell'UE e di consentire azioni rappresentative modificando gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva (UE) 2020/1828. Non è chiaro in che modo e in che misura il meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori interagirà con il diritto di presentare un reclamo di cui a tali articoli.
109. Per quanto riguarda l'articolo 33, EDPB e GEPD osservano che la proposta non armonizza le sanzioni per le violazioni della proposta (né specifica le violazioni che devono essere sanzionate, le sanzioni

pecuniarie per le violazioni delle sue disposizioni, né le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione di tali sanzioni). Ad esempio, non è chiaro come e quale autorità sarà competente per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, che vieta ai gatekeeper di agire in qualità di terzi con cui un utente può condividere i propri dati, e quali sanzioni saranno applicabili. EDPB e GEPD raccomandano che il colegislatore chiarisca l'interazione tra la proposta e la legge sui mercati digitali per quanto concerne l'esecuzione di tale disposizione e le sanzioni applicabili.

110. EDPB e GEPD rilevano che questa disposizione è pregiudizievole per l'obiettivo dichiarato della proposta di garantire l'equità nell'attribuzione del valore dei dati tra gli operatori nell'economia dei dati in quanto ne limita l'esecutività (la capacità di imporre sanzioni armonizzate) e può anche favorire pratiche di ricerca del foro più vantaggioso nello Stato membro più permissivo.
111. Per quanto concerne l'articolo 34, EDPB e GEPD raccomandano alla Commissione di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati in sede di elaborazione e raccomandazione di clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo, nella misura in cui tali clausole riguardino dati personali.
112. Infine, EDPB e GEPD rilevano l'assenza di un quadro europeo di cooperazione nella proposta. Considerando l'impatto della proposta in tutti gli Stati membri e la quantità elevata di trattamenti transfrontalieri che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è alquanto sorprendente che la presente proposta non preveda un chiaro meccanismo di cooperazione europea al fine di garantirne un'applicazione coerente tra gli Stati membri (in particolare per quanto riguarda la gestione dei reclami e tenendo conto del possibile coinvolgimento di diverse autorità settoriali competenti). EDPB e GEPD rilevano che l'articolo 31, paragrafo 3, lettera f), della proposta è insufficiente in tal senso e raccomandano al colegislatore di stabilire norme chiare al fine di agevolare la cooperazione tra le diverse autorità coinvolte.
113. EDPB e GEPD accolgono con favore la designazione delle autorità nazionali di protezione dei dati quali autorità competenti responsabili del controllo dell'applicazione della proposta per quanto riguarda la protezione dei dati personali e chiedono ai colegislatori di designare altresì le autorità nazionali per la protezione dei dati quali autorità competenti coordinatrici ai sensi della proposta in esame.
114. Le autorità di protezione dei dati dispongono di competenze uniche, tanto giuridiche quanto tecniche, in materia di controllo della conformità del trattamento dei dati, fornitura di orientamenti agli operatori digitali e agli interessati e nell'uso del meccanismo di interregolamentazione, ponendoli al centro del panorama della regolamentazione digitale.
115. Inoltre, EDPB e GEPD sono del parere che, considerando che il GDPR si applica quando i dati personali e non personali contenuti in un insieme di dati sono indissolubilmente legati, il ruolo delle autorità di protezione dei dati dovrebbe prevalere nell'architettura di governance della proposta in questione. I colegislatori dovrebbero garantire che tale governance rispecchi la prevalenza del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta e preservi l'indipendenza delle autorità di protezione dei dati.
116. La designazione di autorità competenti coordinatrici diverse dalle autorità di protezione dei dati potrebbe incidere sulla coerenza in termini di controllo dell'applicazione delle disposizioni del GDPR e comportare una reale complessità per gli operatori digitali e gli interessati.

117. EDPB e GEPD osservano che quest'ultimo è menzionato soltanto all'articolo 33, paragrafo 4, della proposta, che fa riferimento alle sanzioni (per le violazioni della disposizione sull'accesso degli enti pubblici ai dati, capo V) e non è elencato come «autorità competente» all'articolo 31 della proposta. Tenuto conto del **ruolo di vigilanza** del GEPD in quanto autorità di protezione dei dati delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea così come del fatto che taluni organi, istituzioni e agenzie dell'Unione europea possono agire anche in veste di utente o titolare dei dati ai sensi della proposta in questione, EDPB e GEPD raccomandano di includere **un riferimento al GEPD quale autorità competente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), per il controllo dell'intera proposta nella misura in cui essa riguarda le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione**. Inoltre, è opportuno chiarire che, ove pertinente, si applica mutatis mutandis l'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.

Bruxelles, 4 maggio 2022

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)

Per il Garante europeo della protezione dei dati

Garante europeo della protezione dei dati

(Wojciech Wiewiorowski)